

Guida Informativa Legale



Ungheria



Ambasciata
della Repubblica di Ungheria
SEZIONE COMMERCIALE



Lombardy
Foreign Trade
Center



Centro Estero
Camere Commercio
Lombarde

EDIZIONE
2004



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Mantova

INDICE

Premessa

1) Attività di impresa

2) Società

- Tipologie societarie
- Soci
- Società a responsabilità limitata – Kft.
- Società per Azioni – Rt
- Procedura di costituzione delle società
- Scioglimento e liquidazione delle società

3) Trattamento fiscale

- Imposta Societaria (Tao)
- Imposta comunale
- Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (Szja)
- Imposta sul Valore Aggiunto (ÁFA)
- Imposta semplificata (EVA)
- Oneri e contributi previdenziali e sanitari

4) Agevolazioni agli investimenti

- Agevolazioni sull'imposta societaria
- Agevolazioni relative all'occupazione
- Programmi di incentivazione nazionali (Széchenyi, Smart, NEP, UFCE, Turismo)
- Programmi di incentivazione europei (GVOP, KIOP, ROP)

5) Il regime dell'acquisto di proprietà immobiliare da parte di una persona straniera

PREMESSA

L'Ungheria, in vista dell'imminente adesione all'UE, è arrivata ad un punto di svolta. Il Paese ha completato il percorso, intrapreso più di dieci anni fa, che lo ha portato ad essere lo Stato che ha costantemente attratto la percentuale maggiore di capitali esteri di tutta l'area del Centro Est Europa, grazie alle opportunità offerte dalle privatizzazioni, dal basso costo del lavoro e dalla maggior fiducia riscossa rispetto agli altri paesi dell'area.

Nei primi anni '90 l'approccio degli investitori nei confronti della realtà ungherese si è orientato soprattutto verso produzioni di carattere labor-intensive, data l'ottimale combinazione di manodopera a basso costo, unitamente alla vicinanza geografica. Negli ultimi anni lo sviluppo che ha interessato il paese ha prodotto un costante aumento del benessere economico accompagnato da un continuo innalzamento dei salari.

Ciononostante, anche tenendo in considerazione il sistema fiscale di assoluta competitività, le agevolazioni anche fiscali previste dal vigente ordinamento, la stabilità del Paese e la sua situazione finanziaria e amministrativa, si osserva come l'Ungheria continui ad offrire un ottimo scenario per la delocalizzazione produttiva, come piattaforma operativa e di coordinamento logistico, finanziario e di tesoreria.

Oggi l'Ungheria è un paese particolarmente adatto anche per investimenti capital-intensive, che privilegino l'uso di macchinari tecnologici e di personale specializzato in grado di operarvi. L'Ungheria, infatti, dispone di manodopera qualificabile in tempi relativamente brevi, a costi competitivi, ed offre una ottima combinazione di servizi e di infrastrutture, indispensabili per investimenti di questo tipo.

L'ingresso nell'Unione determinerà senza dubbio una crescente domanda di beni e servizi appartenenti ai segmenti più alti nella scala dei consumi, ormai considerati acquisiti nei paesi dell'attuale Unione, oltre ad una crescente domanda di beni di investimento in armonia con questo livello di sviluppo.

Questo fatto rappresenterà una grossa opportunità per le imprese estere che vogliano sviluppare il settore commerciale accanto a quello produttivo. Le imprese ungheresi saranno invece stimolate ad accrescere e perfezionare produzioni e servizi a carattere locale con peculiarità che potranno costituire elementi di competitività, all'interno del mercato comune ed oltre. Non a caso, a titolo di esempio, già diverse aziende multinazionali stanno posizionando i loro centri di elaborazione dati ed i loro centri-servizi in Ungheria.

L'ingresso nell'Unione porterà inoltre ad una notevole diminuzione delle barriere all'ingresso in termini di concorrenza che consentirà di abbattere i costi di impianto di nuovi investimenti e una diminuzione dei costi di operatività.

La realizzazione di investimenti in Ungheria può costituire inoltre l'occasione per un ottimale posizionamento nella piattaforma ideale per la penetrazione dei mercati della nuova Europa, dei Balcani, delle Repubbliche Baltiche, Caucasiche, fino alla Russia, per cogliere tutte le potenzialità e le opportunità che questi paesi offrono.

Il Paese, infatti, è estremamente strategico dal punto di vista geografico, data la sua posizione fortemente centrale rispetto a tutti gli altri paesi dell'area. Questo lo rende logisticamente adatto alla realizzazione di investimenti che interessino e coinvolgano più paesi dell'Europa Centro Orientale.

1) ATTIVITÀ DI IMPRESA

L'imprenditore straniero che opera in Ungheria trova piena protezione per gli investimenti effettuati nel paese. A partire dal 1988 l'Ungheria ha predisposto una legge a tutela degli investimenti stranieri (Legge XXIV del 1988 sugli investimenti stranieri in Ungheria).

La legge è stata promulgata con il dichiarato scopo di facilitare la cooperazione economica internazionale e facilitare la diretta partecipazione di capitali stranieri nell'economia nazionale.

Tale legge prevede che i danni che potrebbero derivare da operazioni di esproprio, nazionalizzazione o misure equivalenti che avranno effetti sui diritti di proprietà degli stranieri dovranno trovare piena e pronta compensazione economica. Il risarcimento dei danni verrà calcolato sulla base del valore del bene al momento dell'atto di esproprio o nazionalizzazione, e dovrà essere pagato nella stessa valuta in cui era stato fatto l'investimento straniero.

Viene inoltre sancita la totale libertà di impresa per gli stranieri, alle stesse condizioni a cui sono sottoposti i cittadini ungheresi. Si prevede il divieto di qualsiasi imposta addizionale per gli stranieri.

2) SOCIETÀ

Tipologie societarie

La vigente normativa ungherese distingue le società in due categorie:

- società aventi personalità giuridica: società per azioni (Rt), società a responsabilità limitata (Kft) e impresa congiunta (Kv);
- società prive di personalità giuridica: società in nome collettivo (Kkt) e società in accomandita semplice (Bt).

Soci

Possono essere soci di una società di diritto ungherese sia persone fisiche che giuridiche, tanto residenti che non nel paese. La società può essere interamente posseduta da soggetti non residenti, pertanto non è richiesta la partecipazione di un partner locale nella società.

La vigente normativa prevede la possibilità di costituire società unipersonali, tanto a responsabilità limitata che per azioni. In tal caso il capitale sociale deve essere interamente versato al momento della costituzione della società ed è richiesta la nomina di un revisore contabile (auditor). Inoltre, una società unipersonale non può avere come socio una società a sua volta unipersonale. Nel caso di società pluripersonale, qualora il numero dei soci si riduca ad uno, la legge prevede un termine di sei mesi per adeguare la società alla normativa sulle società unipersonali.

o ricostituire la pluralità dei soci. In mancanza di uno dei predetti interventi la società viene cancellata dal registro delle imprese.

Società a responsabilità limitata - Kft.

La costituzione di una Società a responsabilità limitata (Korlátolt Felelősségű Társaság) avviene con la omologa da parte del Tribunale delle Società del contratto sociale stipulato dai soci.

Il capitale sociale minimo per costituire una Kft è di 3.000.000 HUF (corrispondenti a circa 12.000 Euro). Al momento della costituzione deve essere sottoscritto in denaro almeno il 30% del capitale, e comunque non meno di 1.000.000 HUF (pari a circa 4.000 Euro). Inoltre, affinché la società possa essere omologata, devono essere liberati tutti i conferimenti in natura e deve essere versato presso un istituto di credito almeno il 50% di ciascun conferimento in denaro, e comunque non meno di 1.000.000 HUF. La rimanenza dovrà essere versata entro un anno dalla avvenuta omologa della società.

L'amministrazione della società deve essere affidata ad uno o più amministratori, i quali non possono delegare le proprie funzioni. Per particolari gruppi di affari determinati, l'amministratore può delegare a rappresentare la società anche dipendenti della stessa. Non è ammessa la nomina di un consiglio di amministrazione.

I principali casi di competenza esclusiva dell'assemblea generale dei soci consistono nell'approvazione delle relazioni previste dalla legge sulla contabilità, inclusa la decisione sulla distribuzione degli utili, nella distribuzione anticipata dei dividendi, nel potere di dare inizio al procedimento di esclusione di un socio e nella nomina e revoca degli amministratori.

E' prevista la nomina obbligatoria di un collegio sindacale nel caso in cui il capitale sociale sia superiore a 50.000.000 HUF o qualora i dipendenti della società siano oltre 200. Nel caso di società unipersonale l'obbligo sussiste soltanto qualora i dipendenti siano oltre 200.

La nomina di un revisore contabile è obbligatoria qualora la società abbia un capitale superiore ai 50.000.000 HUF o si tratti di una società unipersonale.

Società per azioni (Rt.)

Per una Società per Azioni (Részvénytársaság) il capitale sociale minimo è pari a 20.000.000 HUF (corrispondenti a circa 80.000 Euro). Al momento della costituzione deve essere sottoscritto in denaro almeno il 30% del capitale e devono essere liberati tutti i conferimenti in natura. Sono previste disposizioni specifiche a seconda che la azioni della società vengano sottoscritte mediante sottoscrizione pubblica o meno.

Esiste comunque la possibilità di costituire una Rt. Unipersonale.

Organi della S.p.A. sono il consiglio di amministrazione, che deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, l'assemblea degli azionisti ed il collegio sindacale, che deve essere composto da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici membri. E' inoltre necessaria la nomina di un revisore contabile (auditor).

Procedura di costituzione delle società

Riferimenti legislativi: Legge n. CXLV del 1997 sulle società economiche.

Atto costitutivo. Con la predisposizione dell'atto costitutivo (atto di fondazione) ha inizio il procedimento di costituzione della società. Tale atto deve indicare:

- la denominazione e la sede legale della società;
- gli estremi identificativi dei soci: cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di passaporto e nome della madre, luogo di residenza per le persone fisiche, denominazione, sede, numero di registrazione per le persone giuridiche.
- l'oggetto sociale, individuato sulla base delle categorie di attività classificate nell'elenco ufficiale delle attività consentite (TEÁOR'03).
- l'ammontare del capitale sociale, le modalità e termini del suo conferimento da parte dei soci;
- le modalità di esercizio della rappresentanza della società da parte dei legali rappresentanti;
- il nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di passaporto, nome della madre e luogo di residenza degli amministratori;
- la durata della società (a tempo determinato o indeterminato);
- ogni altra formalità che la legge richieda obbligatoriamente per i singoli tipi di società.

Modalità di costituzione. Dal punto di vista operativo la costituzione di una società si articola nelle seguenti fasi:

1. Redazione dell'atto costitutivo da parte di un avvocato, contenente quanto specificato sopra;
2. Sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soci.
3. Autentica delle firme degli amministratori presso un notaio (indicativamente i costi ammontano a circa 7.500 HUF per amministratore).
4. Qualora fossero previsti apporti di beni e/o diritti, dichiarazione del socio che conferisce i beni attestante il valore degli stessi. Nel caso in cui si sia provveduto a richiedere la stima del valore del bene o del diritto da parte del revisore, potrà essere conferito con un valore pari o inferiore a quello stabilito.
5. Apertura, da parte di un amministratore della costituenda società, di un conto bancario a nome della società stessa, dietro presentazione dell'atto costitutivo firmato da tutti i soci e controfirmato dall'avvocato e dell'autentica delle firme

degli amministratori. La banca provvederà a rilasciare un certificato attestante l'avvenuto versamento del capitale sociale, secondo le varie quote previste dall'atto costitutivo.

6. Pagamento delle imposte di registrazione. Le imposte di registrazione attualmente richieste sono le seguenti:

- registrazione di una S.p.A. pubblica (aperta): 600.000 HUF;
- registrazione di una S.p.A. privata o di una Srl: 80.000 HUF;
- registrazione di altre società aventi personalità giuridica: 100.000 HUF;
- registrazione di società senza personalità giuridica: 50.000 HUF;
- registrazione di imprese individuali: 30.000 HUF;
- registrazione della filiale di una società straniera: 250.000 HUF;
- registrazione di un ufficio di rappresentanza di una società straniera: 150.000 HUF.

Le imposte di pubblicazione ammontano a 10.000 HUF per società senza personalità giuridica e a 20.000 HUF per società aventi personalità giuridica.

7. Deposito domanda di omologa. Presentazione della domanda di omologa al Tribunale delle Società, unitamente alla documentazione di cui ai numeri precedenti. Dal momento del deposito della domanda di omologa la società può operare come "precocità". Nella corrispondenza dovrà essere pertanto indicato che la società è in attesa di omologa. In caso di mancata omologa, delle obbligazioni nel mentre assunte dalla società, rispondono i soci ai sensi delle disposizioni relative allo scioglimento delle società. Qualora si tratti di società di capitali ed i soci beneficino quindi delle c.d. limitazione della responsabilità, delle obbligazioni assunte risponderanno i soci stessi pro quota nei limiti del capitale sottoscritto e per il residuo gli amministratori illimitatamente e solidalmente.

Solo a seguito del provvedimento di omologa da parte del tribunale delle società, la società è validamente costituita. Il provvedimento di omologa viene rilasciato mediamente nell'arco di circa un mese dalla data di deposito degli atti.

Scioglimento e liquidazione delle società

Competente a deliberare sullo scioglimento e messa in liquidazione della società è l'assemblea, con deliberazione presa a maggioranza dei tre quarti dei voti.

La società si scioglie nei seguenti casi:

- decorso del termine stabilito nel contratto sociale;
- per volontà dei soci;
- in caso di trasformazione;
- quando il numero dei soci si riduce ad uno, salvo disposizioni contrarie per il determinato tipo di società;
- quando la società viene dichiarata sciolta dal tribunale delle società;
- quando il tribunale delle società ne ordina la cancellazione;

- su decisione del tribunale delle società, in corso di liquidazione;
- in tutti i casi previsti dalla legge per la singola tipologia di società.

3) TRATTAMENTO FISCALE

Le principali imposte sono costituite da:

- imposta societaria (Tao);
- imposta comunale industriale (Ipa);
- imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (Szja);
- imposta sul Valore Aggiunto (ÁFA);
- regime di imposta semplificato (EVA)
- oneri e contributi previdenziali e sanitari.

Imposta societaria (Tao)

Riferimenti legislativi: legge LXXXI del 1996 sull'imposta societaria.

L'aliquota dell'imposta societaria è attualmente pari al 16% del reddito imponibile.

Nel caso di distribuzione dei dividendi ad un socio estero, si applica una ritenuta alla fonte pari al 20%, salvo l'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni fra l'Ungheria ed il paese di residenza fiscale del socio che percepisce il dividendo o, a partire dal 1 maggio 2004, della direttiva comunitaria madre-figlia.

L'Ungheria ha stipulato convenzioni contro la doppia imposizione con i seguenti paesi:

Paese	Provvedimento
Albania	Legge XCI del 1996.
Austria	Decreto-Legge 2 del 1976.
Australia	Legge XXXVI del 1993.
Belgio	Decreto del Consiglio di Min. 20/1984 (IV.18.)
Brasile	Legge XXVII del 1992.
Bulgaria	Legge XCII del 1996.
Canada	Legge XVI del 1995 e Legge XII del 1999.
Rep. Ceca	Legge XCIII del 1996.
Cina	Legge XV del 1999.
Cipro	Decreto del Consiglio di Min. 82/1982 (XII.29.)
Corea	Legge XXVIII del 1992.
Croazia	Legge XVIII del 2000.
Danimarca	Decreto del Consiglio di Min. 45/1979 (XI.10.)
Egitto	Legge XVII del 1995.

Filippine	Legge XVII del 2000 e legge VIII del 2002.
Finlandia	Decreto del Consiglio di Min.66/1981 (XII.16.)
Francia	Decreto del Consiglio di Min.65/1981 (XII.16.)
Giappone	Decreto-Legge 18 del 1980.
Germania	Decreto-Legge 27 del 1979.
Gran Bretagna	Decreto-Legge 15 del 1978.
Grecia	Decreto del Consiglio di Min.33/1985 (VII.1.)
India	Decreto del Consiglio di Min.11/1988 (III.10.)
Indonesia	Legge X del 1999.
Italia	Decreto del Consiglio di Min.53/1980 (XII.22.)
Irlanda	Legge XI del 1999.
Israele	Legge LXIII del 1993.
Kazahsztan	Legge XIV del 1999.
Kuwait	Legge XVI del 1999.
Luxembourg	Legge XCV del 1990.
Macedonia	Legge XXXV del 2002.
Malasia	Legge LX del 1993.
Malta	Legge LXVII del 1993.
Marocco	Legge VII. del 2002
Moldavia	Legge XVIII del 1999.
Mongolia	Legge LXXXII del 2000.
Norvegia	Decreto del Consiglio di Min.66/1981 (XII.16.)
Olanda	Decreto del Consiglio di Min.10/1988 (III.10.)
Pakistan	Legge II del 1996.
Polonia	Legge XCV del 1996 e legge XVII del 2003.
Portogallo	Legge XIX del 2000.
Romania	Legge XCIX del 1996.
Serbia e Montenegro	Legge XXV del 2003
Singapur	Legge XXI del 2000.
Slovacchia	Legge C del 1996.
Spagna	Decreto del Consiglio di Min.12/1988 (III.10.)
Stati Uniti	Decreto del Consiglio di Min.49/1979. (XII. 6)
Sudafrica	Legge VII del 1999.
Svezia	Decreto del Consiglio di Min.55/1982 (X.22.)
Svizzera	Decreto-Legge 23 del 1982.

Russia	Legge XXI del 1999.
Tailandia	Decreto del Consiglio di Min.13/1990 (VII.25.)
Tunisia	Legge XXVIII del 1999.
Turchia	Legge CI del 1996.
Ucraina	Legge XXX del 1999.
Uruguay	Legge XXXI del 1999.
Vietnam	Legge CII del 1996.

La convenzione con l'Italia è stata sottoscritta a Budapest il 16 maggio 1977, ed è stata ratificata, in Ungheria, con il Decreto Governativo MT 53/1980 e, in Italia, con la Legge 509/80. E' entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 1980.

In virtù della Convenzione, l'aliquota di imposta sui dividendi corrisposti/da corrispondere ad un socio con residenza fiscale in Italia è pari al massimo al 10% dell'ammontare lordo dei dividendi. Pertanto il soggetto italiano percipiente il dividendo potrà chiedere il rimborso della somma eccedente tale aliquota massima (che la società ungherese è tenuta a versare) ovvero, al ricorrere di determinate condizioni, di pagare la minore aliquota applicabile ai sensi della convenzione.

Le istanze di rimborso debbono essere accompagnate da un certificato di residenza fiscale dello Stato in cui il contribuente è residente.

Direttiva comunitaria madre-figlia

Al fine di conformare la legislazione fiscale ungherese alla direttiva 435/90 del Consiglio UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, è stato introdotto, nella legge LXXXVI del 1996 sulle imposte societarie, l'articolo 27, comma 3. La disposizione entrerà in vigore "contestualmente all'entrata in vigore della legge che ratifica il trattato internazionale sull'ingresso dell'Ungheria nella U.E."

Tale trattato internazionale è stato sottoscritto ad Atene il 16 aprile u.s., e prevede, come data di ingresso dell'Ungheria nella U.E., il 1 maggio 2004. Di conseguenza, la legge di ratifica dovrebbe essere approvata dal Parlamento Ungherese ed entrare in vigore entro la medesima data.

Ai sensi del suddetto articolo 27 comma 3, "i dividendi pagati (attribuiti) da un soggetto ungherese (...) ad un soggetto straniero sono esenti dall'imposta (sui dividendi) qualora il soggetto percipiente detenga una partecipazione (nel caso di azioni, devono essere azioni nominative) pari ad almeno il 25% del capitale sottoscritto del soggetto ungherese continuativamente per almeno 2 anni. Nel caso in cui la partecipazione continuativa per 2 anni pari ad almeno il 25% del capitale non sussista al momento del pagamento, il soggetto di imposta non è obbligato a trattenere l'imposta sui dividendi qualora un altro soggetto assume una "kezeség" (fideiussione) per il pagamento dell'imposta."

L'art. 303 comma 8 della legge XLII del 2002 sulla modifica di alcune disposizioni fiscali precisa che le disposizioni previste dall'art. 27 comma 3 "devono essere

applicate ai dividendi pagati (attribuiti) dopo la data di entrata in vigore della legge di ratifica del trattato di adesione all'Unione Europea ed ai relativi obblighi fiscali".

Tassazione di interessi e royalties corrisposti a società residenti fiscalmente all'estero

Ai sensi della legge XCI del 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2003, é stata eliminata l'imposta sugli interessi e royalties pagati a società fiscalmente non residenti in Ungheria dopo il 1 gennaio 2004.

Imposta comunale

Riferimenti legislativi: legge C del 1990 sulle imposte locali

La vigente normativa ungherese prevede un'imposta, definita quale imposta locale sull'attività imprenditoriale, che grava sull'imprenditore per il solo fatto che la propria sede legale, od eventuali sedi secondarie, risultino localizzate all'interno del territorio comunale (articolo 35, comma 1 e comma 2), indipendentemente dal fatto che svolga la propria attività nella propria sede legale, ovvero nelle proprie sedi secondarie, ovvero al di fuori delle stesse.

La base imponibile per il computo di tale imposta é costituita dai ricavi netti derivanti dalle vendite diminuiti dei costi sostenuti per l'acquisto di materie prime e degli eventuali costi trasferiti (articolo 39, comma 1).

L'aliquota applicabile varia da un minimo pari allo 0 % ad un massimo del 2 %. La determinazione dell'aliquota é lasciata alla discrezionalità dell'Autorità Comunale sul territorio della quale é localizzata attività.

A partire dal 1 gennaio 2004 il 25% dell'imposta locale industriale é deducibile della base imponibile della imposta societaria.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (Szja)

Riferimenti legislativi: legge CXVII del 1995 sulla tassazione del reddito personale.

La totalità dei redditi delle persone fisiche fiscalmente residenti in Ungheria ed i redditi percepiti in Ungheria da parte di soggetti non residenti vengono tassati sulla base di un'aliquota progressiva. Qui di seguito vengono elencati gli scaglioni di reddito e le relative aliquote attualmente in vigore.

Reddito annuo (in HUF)	Aliquota d'imposta (%)
Da 0 a 800.000	18
Da 800.001 a 1.500.000	26
oltre 1.500.001	38

IVA - Imposta sul valore aggiunto (ÁFA)

Riferimenti legislativi: Legge LXXIV del 1992 sull'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'imposta sul valore aggiunto si applica a tutti i beni e servizi destinati all'utilizzo in ambito nazionale.

L'aliquota base è attualmente pari al 25%. Sono previste categorie di prodotti ai quali si applicano aliquote inferiori (c.d. aliquote agevolate). Alcuni prodotti e servizi come medicinali, trasporti, servizi turistici, ed altri sono sottoposti ad un'aliquota del 15%; ad altri prodotti si applica invece una aliquota del 5%.

E' prevista inoltre un'imposta sui beni di consumo, che si applica a particolari categorie di prodotti, come alcolici e tabacco.

I beni destinati all'esportazione sono esenti da IVA. A partire dal 1 maggio 2004 vi saranno tuttavia modifiche per adeguare la legislazione ungherese in materia di IVA per adeguare la legislazione ungherese alle normative comunitarie, specialmente in relazione al commercio intracomunitario.

Le domande di rimborso IVA devono essere indirizzate all'autorità fiscale (denominata "APEH").

Regime di imposta semplificato (EVA)

Riferimenti legislativi: legge XLIII del 2003 sull'imposta semplificata

Vi è un regime di imposta semplificato, denominato EVA, che permette di applicare una aliquota unica del 15% sul fatturato. Con tale imposta semplificata vengono considerati adempiuti gli obblighi di pagamento a titolo di imposta societaria, imposta sui dividendi ed imposta sul valore aggiunto. Per poter scegliere l'applicazione del regime semplificato si devono soddisfare certe condizioni, fra cui la più importante è che il fatturato annuo non sia superiore a 25.000.000 HUF. Altre condizioni sono che tutti i soci devono essere persone fisiche, che la società non abbia partecipazioni in altre società e che la società abbia svolto attività per almeno 2 anni.

Oneri e contributi previdenziali e sanitari

Riferimenti legislativi: Legge IV del 1991, Legge LXXX del 1997, Legge LXVI del 1998.

Sia nel caso di rapporto di lavoro che nel caso di rapporto di mandato a titolo oneroso, è previsto il pagamento dei contributi previdenziali e sanitari a carico sia del datore di lavoro / mandante sia del lavoratore / mandatario.

Il datore di lavoro o mandante è tenuto a versare un importo pari al 29% del salario del lavoratore o mandatario (il 18% a fini previdenziali e pensionistici, mentre il restante 11% è a favore del sistema sanitario nazionale).

Il datore di lavoro o mandante é inoltre sostituto di imposta per quanto attiene al pagamento degli oneri spettanti al lavoratore o mandatario, pertanto trattiene dal salario un ulteriore 12,5% (8,5% a fini previdenziali e pensionistici, 4% per l'assistenza sanitaria obbligatoria), secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Oltre ai versamenti suindicati, é previsto il pagamento da parte del datore di lavoro o mandante dell'importo fisso di 3.450 HUF al mese quale contributo al sistema sanitario nazionale.

É inoltre costituito un fondo per lo sviluppo dell'occupazione e l'assistenza ai disoccupati, al quale il datore di lavoro ed i lavoratori sono chiamati a contribuire nella misura, rispettivamente, del 3% e dell'1,5% del salario, ed un fondo per lo sviluppo professionale, al quale il datore di lavoro o mandante é tenuto a versare un importo pari all'1% del salario.

4) AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI

4.1 Agevolazioni sull'imposta societaria

4.1.1 Agevolazioni fiscali per investimenti (articolo 22/B della legge LXXXI del 1996)

Ai sensi dell'articolo 22/B, che la legge XLII del 2002 ha inserito nella legge LXXXI del 1996 sulla imposta societaria, in vigore dal 1 gennaio 2003, é prevista una agevolazione fiscale per gli investimenti alle seguenti condizioni.

L'agevolazione fiscale deve essere richiesta al Ministero delle Finanze, il quale concederà l'agevolazione e determinerà le condizioni per lo sfruttamento dell'agevolazione in base ad un progetto presentato dal soggetto di imposta (comma 1 dell'articolo 22/B). Il termine per l'emissione del relativo provvedimento è pari a 60 giorni dalla richiesta (comma 16 dell'articolo 22/B).

Il governo concederà l'agevolazione qualora il progetto di sviluppo e la richiesta soddisfino le condizioni fissate dalla legge (legge LXXXI del 1996) e dal decreto di applicazione (decreto 163 del 2001).

L'agevolazione potrà essere concessa in relazione ad investimenti iniziati dopo il 31 dicembre 2002, e dovrà essere applicata con riferimento all'anno successivo a quello in cui l'investimento é messo in funzione e nei successivi 9 anni. L'agevolazione non potrà comunque superare l'80% della imposta societaria di ogni anno.

Nell'applicazione di tale disposizione, la presa in possesso di terreni o di immobili o l'acquisto del diritto di proprietà su terreni od immobili prima del 31 dicembre 2002 non sarà considerata come inizio del progetto d'investimento (comma 4 dell'articolo 22/B).

L'ammontare della agevolazione concessa con la decisione e di altri aiuti di Stato concessi in relazione al progetto di sviluppo, non potrà essere superiore al valore

determinato nella decisione, che verrà calcolato in percentuale sull'ammontare del valore e dei costi dell'investimento (comma 5 dell'articolo 22/B).

È condizione per lo sfruttamento della agevolazione che si metta in funzione un investimento di valore superiore ai 3 miliardi HUF (in caso di investimenti in territori speciali, a condizioni specifiche, tale soglia può in alcuni casi essere pari a 1 miliardo HUF) e che il progetto comporti la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, o l'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente.

Nel caso di investimenti esclusivamente nel settore della tutela dell'ambiente, nella prestazione di servizi Internet a banda larga (broad-band Internet services), investimenti per la creazione/il raggiungimento delle condizioni igieniche determinate nella legge, di uno stabilimento di elaborazione di alimenti di origine animale, oppure nella produzione di film e video, il valore dell'investimento deve essere superiore ai 100 milioni HUF, a condizione che si tratti della creazione di un nuovo impianto, dello sviluppo/modernizzazione di un impianto già esistente, oppure che l'investimento comporti una trasformazione sostanziale del processo produttivo. Nel caso di investimenti nel settore della protezione dell'ambiente, deve essere un progetto autonomo, utilizzato esclusivamente ai fini della protezione dell'ambiente così come determinati nelle lettere a)-c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge LIII del 1995 (comma 8 dell'articolo 22/B).

Inoltre, nei 4 anni successivi all'anno in cui utilizza per la prima volta la agevolazione, il soggetto di imposta deve rispettare una delle seguenti condizioni:

- a) la media annuale dei dipendenti dell'azienda deve superare di almeno 100 persone – in caso di territori speciali di 50 persone – la media annuale dei dipendenti nell'anno precedente l'inizio dell'investimento o,
- b) la somma annuale dei salari pagati deve superare di almeno 600 volte (300 volte nel caso di investimenti in territori speciali) la somma annuale dei salari pagati nell'anno precedente all'inizio dell'investimento o,
- c) almeno il 30% degli acquisti da fornitori deve derivare da PMI, secondo la definizione di queste ultime data dalla legge ungherese. (comma 6 dell'articolo 22/B).

Una ulteriore condizione obbligatoria è che almeno il 30 % del valore dell'investimento deve essere costituito da nuovi investimenti (non previamente messi in funzionamento), e che il valore delle modernizzazioni non superi il 20% del valore dell'investimento (comma 2 dell'articolo 22/B).

L'ammontare dell'agevolazione varia in base alla regione in cui si realizza l'investimento, ma tale finanziamento non può superare l'ammontare dell'imposta societaria (diminuita dell'ammontare di altri tipi di finanziamento ottenuti).

Ai sensi del decreto del governo 163/2001, la percentuale di intensità massima dell'agevolazione rispetto ai costi riconosciuti, a seconda delle regioni è la seguente (articolo 29, comma 1):

- 50% nelle regioni: Nord Ungheria, Pianura del Nord, Pianura del Sud, Transdanubio Centrale, Transdanubio del Sud;
- 45% nelle regioni: Transdanubio Occidentale;
- 40% nella regione di Pest;
- 35% a Budapest.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del decreto 163/2001, nel caso di investimenti di imprese favorite (TKV), la intensità massima é aumentata di 15 punti percentuali. Ai sensi del decreto, sono considerate imprese favorite (TKV) quelle che rispondono alle seguenti condizioni:

- il numero di occupati sia minore di 250 persone e il fatturato netto annuale sia al massimo pari all'equivalente in fiorini di 40 milioni di euro, o
- qualora il numero principale del bilancio (totale dell'attivo o del passivo) sia al massimo pari all'equivalente in fiorini di 27 milioni di euro, e
- lo Stato, il Comune o imprese non favorite non abbiano, né separatamente né congiuntamente, una partecipazione (sia in base al capitale che in base al diritto di voto) superiore al 25 %.

4.1.2 Fondo di Sviluppo

La legge XLII del 2002 ha modificato la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della legge LXXXI del 1996. Ai sensi del testo in vigore dal 1 gennaio 2003, é prevista la possibilità che una società costituisca un fondo di sviluppo, il cui ammontare diminuisce la base imponibile della imposta societaria.

Le condizioni per beneficiare della agevolazione sono le seguenti:

1. le somme accantonate nel fondo devono essere utilizzate nell'effettuazione di un investimento entro un termine massimo di 4 anni;
2. l'ammontare della agevolazione non può superare il 25% dei redditi dell'anno in cui viene sfruttata né l'ammontare massimo di 500.000.000 HUF (cinquecento milioni di fiorini).

Nel caso in cui le somme (o una parte delle somme) non vengano utilizzate per l'effettuazione di un investimento entro il termine di 4 anni, il soggetto di imposta dovrà versare al fisco la parte della imposta societaria corrispondente a tale somma, aumentata con gli interessi di mora.

4.1.3 Ricerca e sviluppo aziendale, Innovazioni

La legge XCI del 2003 ha modificato la lettera t) del comma 1 dell'articolo 7 della legge LXXXI del 1996. Ai sensi del testo in vigore dal 1 gennaio 2004, sono detraibili dalla base imponibile i costi diretti di ricerca e sviluppo (esclusi i corrispettivi pagati a soggetti di imposta ungheresi, stabili organizzazioni di un imprenditore straniero o ditte individuali) nell'anno in cui sono sorti o, a propria scelta, qualora registra contabilmente (come prodotto intellettuale) il valore dello sviluppo aziendale, fino al valore dell'ammortamento (contabilizzato) nell'anno fiscale in cui contabilizza l'ammortamento.

4.1.4 Agevolazione per la tutela dell'ambiente

La legge XCI del 2003 ha provveduto a modificare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge LXXXI del 1996. Ai sensi del testo in vigore dal 1 gennaio 2004, è detraibile dalla base imponibile la riserva costituita nell'anno fiscale ai fini ambientali per l'adempimento degli obblighi di tutela dell'ambiente determinati nella legge sull'attività di miniera, nella legge sulla energia elettrica e nel decreto di applicazione della legge sulla tutela dell'ambiente, nonché gli obblighi di rinnovo dei boschi (articolo 7 comma 1 lettera c).

4.2 Agevolazioni relative all'occupazione

Si tratta di agevolazioni e contributi stanziati a favore di progetti che contribuiscano all'incremento dell'occupazione.

Ai sensi della legge IV del 1991 e del decreto di applicazione 6/1996 del Ministero del Lavoro, sono previste alcune forme di intervento a favore della occupazione.

4.2.1 Assunzione di disoccupati

Il datore di lavoro che assume un lavoratore disoccupato, può richiedere la restituzione del salario corrisposto al lavoratore per una quota che varia dal 50 al 100 % dello stesso.

Altre condizioni sono:

- il neoassunto deve essere disoccupato da almeno 6 mesi o essere un giovane disoccupato che sia alla ricerca di impiego da almeno 3 mesi;
- il datore di lavoro non deve aver licenziato alcun lavoratore che svolgeva mansioni analoghe nei 6 mesi precedenti;
- il datore di lavoro non deve licenziare alcun dipendente che svolge mansioni simili per un periodo pari almeno a quello in cui beneficia del contributo;
- il termine massimo dell'aiuto è di 12 mesi.
(Articolo 16, comma 1 della legge).

Prima dell'inizio dell'occupazione, la richiesta dell'aiuto deve essere depositata presso il Centro del Lavoro competente, il quale determinerà le condizioni ed i termini dell'aiuto (articolo 11 del decreto di applicazione).

4.2.2 Aiuto per investimenti che creano posti di lavoro, che conservano posti di lavoro esistenti o che ristrutturano la struttura occupazionale o modernizzano la struttura professionale della forza lavoro nell'interesse di adempiere ai fini della politica occupazionale (articolo 18 della legge).

L'aiuto viene concesso in base a bandi (articolo 18 del decreto di applicazione). Per l'anno 2003 è stato pubblicato il bando per la creazione di posti di lavoro, il quale prevede un ammontare massimo di 1.000.000 HUF per ciascun posto di lavoro, oltre alla somma di 200.000 HUF nel caso di regioni sottosviluppate e ad alto tasso di disoccupazione, oltre alla somma di 200.000 HUF nel caso di assunzione di disoccupati.

L'intensità dell'aiuto, calcolato in base alle spese in immobilizzazioni materiali ed immateriali d'accordo alle disposizioni del decreto del governo 163/2001, non può superare l'intensità massima di aiuti determinata dallo stesso decreto.

4.2.3 Rimborso contributi sanitari e previdenziali

L'aiuto consiste nel rimborso parziale o totale dei contributi sanitari e previdenziali, e dei contributi per lo sviluppo dell'occupazione e l'assistenza ai disoccupati (articolo 18/A della legge e 18/B del decreto di applicazione).

Condizioni per l'ottenimento dell'aiuto sono:

- obbligo di assumere disoccupati,
- il termine massimo dell'aiuto é di 200 giorni (articolo 18/A della legge e 18/B del decreto di applicazione)

4.2.4 Aiuto per la formazione professionale

Il datore di lavoro che assume giovani disoccupati che non sono in possesso di alcuna specializzazione professionale, o con specializzazioni professionali individuate ogni anno dal Centro del Lavoro, può richiedere un aiuto il cui ammontare varia dal 50 al 100 % dello stipendio del lavoratore assunto.

Condizioni per l'ottenimento dell'aiuto sono:

- il giovane deve essere assunto per almeno 4 ore giornaliere e per almeno 360 giorni,
- il giovane deve essere inserito in un contesto nel quale possa acquisire esperienza professionale
- la durata massima della sovvenzione é pari alla durata dell'assunzione, ma fino ad un massimo di 360 giorni,
- l'aiuto non può superare, nel caso del disoccupato di breve durata, lo stipendio minimo garantito per legge, moltiplicato per un fattore di 1,5; nel caso di giovane diplomato presso una scuola superiore, tale fattore é innalzato a 2. (Articolo 19/A della legge e decreto 68/1996)

4.2.5 Assunzione di giovani diplomati

Il datore di lavoro che assuma giovani diplomati presso una scuola di formazione professionale a tempo pieno, può richiedere una sovvenzione nella misura della metà dello stipendio minimo previsto per legge.

Condizioni per l'ottenimento dell'aiuto sono:

- il datore di lavoro deve destinare i giovani diplomati a mansioni adeguate alla loro formazione professionale,
- i giovani devono aver svolto tirocinio per almeno un anno, prima di aver terminato gli studi,
- l'occupazione deve iniziare contestualmente al deposito della richiesta al Centro del lavoro competente ed entro 90 giorni dalla data di conseguimento del diploma.
- il termine massimo dell'aiuto é di 270 giorni
- il datore di lavoro deve impiegare il giovane per almeno 90 giorni dopo il termine finale di utilizzazione dell'aiuto.

4.3 Programmi di incentivazione nazionali

I programmi di incentivazione nazionali hanno lo scopo di attrarre risorse economiche nazionali ed internazionali verso settori strategici dell'economia ungherese

Sulla base di Bandi, infatti, i programmi di sviluppo relativi a determinati settori, definiti come prioritari, possono ottenere da parte dello Stato ungherese un finanziamento che, in linea generale, può arrivare, a seconda del tipo di progetto, sino ad un terzo o ad un quarto del costo totale dell'investimento, la parte restante del quale dovrà essere assicurata dall'investitore privato.

Il finanziamento statale può essere, a seconda dei casi:

- a) un finanziamento a fondo perduto,
- b) un finanziamento con obbligo di restituzione,
- c) il pagamento di una parte degli interessi passivi su debiti contratti per il finanziamento del progetto,
- d) il pagamento di parte degli interessi passivi e delle spese di garanzie,
- e) il conferimento di terreni o immobili come contributo in natura,
- f) un finanziamento a fondo perduto per l'acquisto di terreni o immobili,
- g) un finanziamento che copre il corrispettivo pagato per un servizio di factoring, (art. 4 del Decreto n. 1/2001 del Ministero dell'Economia ungherese).

4.3.1 Ammontare dell'aiuto

Sono gli stessi bandi a determinare, di volta in volta, l'ammontare massimo del finanziamento statale, il quale, in via generale e salvo diversa disposizione normativa, non può superare il 100% delle spese dell'investimento.

Contestualmente devono anche essere applicati gli indici di intensità massima definiti dal decreto del Governo 163/2001, salvo il caso di aiuti inferiori all'equivalente in fiorini di 100.000 Euro.

Come già descritto, la percentuale di intensità massima dell'agevolazione rispetto alle spese riconosciute, a seconda delle regioni è la seguente (articolo 29, comma 1):

- 50% nelle regioni: Nord Ungheria, Pianura del Nord, Pianura del Sud, Transdanubio Centrale, Transdanubio del Sud;
- 45% nelle regioni: Transdanubio Occidentale;
- 40% nella regione di Pest;
- 35% a Budapest.

Nel caso di investimenti di imprese favorite (TKV), l'intensità massima è aumentata di 15 punti percentuali (articolo 29 comma 2).

Ai sensi dell'articolo 12 del decreto 163/2001, nel caso di investimenti per la ricerca e lo sviluppo, e per l'innovazione, l'intensità massima è la seguente:

- a) ricerca di base: 100%
- b) ricerca applicata: 60%
- c) sviluppi "precompetitive": 35%.

Tali intensità possono essere aumentate nei seguenti casi:

- a) programmi collegati a programmi di ricerca e sviluppo della UE: 15 punti percentuali,
- b) imprese favorite: 10 punti percentuali,
- c) progetti di cooperazione internazionale: 10 punti percentuali

Nel caso della ricerca applicata, l'intensità massima in nessun caso potrà essere superiore al 75%; nel caso di sviluppi "precompetitive" non potrà essere superiore al 50%.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto 163/2001, nel caso di aiuti indirizzati alla tutela dell'ambiente, l'intensità massima è:

- a) per l'adeguamento a nuove norme di tutela dell'ambiente da parte di imprese favorite, nei 3 anni successivi alla loro introduzione: 15%;
- b) qualora si tratti di investimenti indirizzati a raggiungere livelli di protezione dell'ambiente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti al momento del deposito della richiesta di aiuto: gli indici di cui all'articolo 29 comma 1 aumentati di 10 punti percentuali (15 punti percentuali nel caso di imprese favorite).

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto 163/2001, nel caso di aiuti indirizzati al risparmio energetico, l'intensità massima è:

- a) l'intensità di cui all'articolo 29 comma 1 aumentata di 10 punti percentuali (nel caso di imprese favorite, di 15 punti percentuali) o,
- b) 50 % (nel caso di imprese favorite, 60%) potendosi applicare la più favorevole.

Nel caso investimenti per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di energia ottenuta dal trattamento dei rifiuti, l'intensità massima è quella prevista dall'articolo 29 comma 1 aumentata di 10 punti percentuali (nel caso di imprese favorite, di 15 punti percentuali). In casi eccezionali può anche raggiungere il 100% e, nel caso in cui sia beneficiario dell'investimento un intero agglomerato urbano, o un'intera città, il 50 % (60% nel caso di imprese favorite).

4.3.2 Modalità

In via generale, i finanziamenti possono essere concessi esclusivamente tramite bandi di concorso, che devono essere pubblicati una volta all'anno, entro il 28 febbraio, sulla Gazzetta Ufficiale del Ministero dell'Economia e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (art. 6 del D.M. 1/2001).

Al termine del procedimento di gara, il finanziamento viene erogato a seguito della conclusione di un contratto tra il Ministero dell'Economia (o l'ente indicato nel bando) e l'investitore privato. Il contratto, il cui contenuto è determinato dal D.M. 1/2001 e dal Decreto Governativo n. 217/1998, dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nel provvedimento con cui il Ministero decide sul bando (art. 12 del D.M. 1/2001).

La domanda di finanziamento relativa ad un determinato progetto, pur se reiteratamente presentata, può essere presa in esame una sola volta, salvo che il Ministro dell'Economia, per considerazioni strategiche, per assicurare all'investitore un trattamento di straordinario riguardo o per circostanze conosciute solo dopo la sottoscrizione del contratto, non decida di prenderla nuovamente in esame.

In base all'art. 3 del D.M. 1/2001, i bandi sono rivolti generalmente a persone giuridiche, società senza personalità giuridica ed imprenditori individuali con sede legale in Ungheria. I bandi possono comunque anche prevedere la partecipazione di persone fisiche ungheresi che non siano imprenditori.

Alcuni bandi sono indirizzati esclusivamente alle piccole e medie imprese, individuate secondo i criteri stabiliti dalla legge n. XCV del 1999, mentre per altri bandi si richiede il possesso di requisiti specifici.

Non può beneficiare del finanziamento il richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia sottoposto a procedura fallimentare, a concordato preventivo o a liquidazione;
 - b) non abbia adempiuto, in tutto od in parte, negli ultimi tre anni, ad obblighi assunti in connessione con finanziamenti statali;
 - c) abbia debiti pubblici scaduti da più di 60 giorni, non impugnati o definitivamente accertati con provvedimento giudiziario, che possono essere soggetti ad esecuzione;
 - d) sia stato obbligato, negli ultimi 2 anni, a pagare una multa per aver impiegato lavoratori senza averlo dichiarato alla competente autorità, o senza che questi avessero il necessario permesso di lavoro;
 - e) non sia in possesso dei permessi delle competenti autorità che siano eventualmente necessari per svolgere l'attività oggetto dell'investimento.
- (art. 3 del D.M. 1/2001)

4.3.3 Criteri di selezione

Nell'attribuzione dei finanziamenti, sarà accordata preferenza a quei progetti che, ponendosi in sintonia con gli scopi del piano Széchenyi, contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) modernizzazione dell'economia, trasformazione della struttura economica, ovvero creazione o sviluppo di nuove figure professionali;
- b) sviluppo dell'attività di trasporto;
- c) creazione di posti di lavoro;
- d) diminuzione del divario socio-economico tra le varie regioni, sviluppo delle zone imprenditoriali, creazione di parchi industriali, creazione di strutture e servizi logistici;
- e) realizzazione integrata di progetti in associazione con vari enti locali;
- f) adeguamento, necessario per l'ingresso nella Unione Europea, alle prescrizioni in materia ambientale;
- g) ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia, risparmio energetico, incremento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
- h) realizzazione di progetti in regioni carbonifere sotto trasformazione strutturale, per utilizzare terreni dove è situato uno stabilimento minerario;
- i) realizzazione dei piani di conservazione e restauro di patrimoni culturali, secondo quanto stabilito dalla competente Autorità;
- j) investimenti realizzati in regioni favorite.

4.3.4 Condizioni relative all'investimento

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto, nel caso di finanziamenti indirizzati allo sviluppo, salvo contraria disposizione, l'investimento deve essere realizzato entro 2 anni qualora l'aiuto sia inferiore ai 3 miliardi di fiorini, entro 3 anni qualora sia inferiore ai 6 miliardi di fiorini, ed entro 4 anni qualora superiore ai 6 miliardi di fiorini. L'investimento deve essere mantenuto per 5 anni.

Salvo che il bando preveda diversamente, un minimo pari al 25 % delle spese inerenti al progetto d'investimento deve provenire da fonti economiche proprie, esclusi cioè altri finanziamenti pubblici ungheresi o di provenienza estera (articolo 5 comma 4 del D.M. 1/2001).

I bandi ed i relativi finanziamenti riguardano esclusivamente la realizzazione di nuovi investimenti, ovvero l'ampliamento di investimenti già esistenti; non si potranno invece ottenere finanziamenti, sulla base del Piano Széchenyi, per il semplice mantenimento di un investimento già in atto o per investimenti il cui sviluppo abbia già avuto inizio prima del deposito della richiesta di partecipazione al bando.

4.3.5 Bandi di concorsi dell'anno 2004

I bandi pubblicati fino alla pubblicazione della presente guida sono i seguenti:

Programma nazionale per il risparmio energetico NEP

NEP-2004-1 Risparmio energetico dell'utenza privata.

NEP-2004-2 Uso dell'energia da parte di enti comunali, di enti del Budget nazionale e di altre istituzioni.

NEP-2004-3 Sovvenzioni per la modernizzazione dell'illuminazione pubblica e per la fornitura di energia elettrica a piccole località;

NEP-2004-4 Modernizzazione delle imprese dei servizi di riscaldamento pubblico;

NEP-2004-5 Incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili per l'utenza privata e per le autorità locali;

NEP-2004-6 Incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili per l'utenza professionale;

NEP-2004-7 Sovvenzioni per lo sviluppo nel settore del risparmio energetico per le piccole e medie imprese (con ridotto capitale sociale) al fine di ridurre i costi energetici;

NEP-2004-8: Sovvenzione per imprenditori che finanziano a terzi per investimenti nel settore di risparmio energetico;

Smart Hungary

Smart-2004-5: Cambiamento di tecnologia dal punto di vista della protezione ambientale;

Smart-2004-6: Creazione e sviluppo dei servizi e delle aree di intervento di centri scientifici e innovativi.

Programmi per lo sviluppo turistico del piano Széchenyi (SzTP)

SZTP-2004-TU-2 Sovvenzione (pagamento di parte degli interessi passivi) per lo sviluppo degli alloggi turistici collegati alle terme;

SZTP-2004-TU-8 Sovvenzione per lo sviluppo relativa all'introduzione del sistema HACCP nei luoghi di ristoro;

SZTP-2004-TU-21 Sovvenzione per l'installazione di impianti per la canalizzazione ed il flusso dell'acqua negli stabilimenti termali;

SZTP-2004-TU-24 Sovvenzione per la eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi di ristoro e nei luoghi commerciali.

Programmi per lo sviluppo delle imprese del piano Széchenyi (SZVP)

SZVP-2004-0 Sovvenzione (pagamento di parte degli interessi passivi) per offrire servizi pubblici nel settore sanitario e per l'acquisto del diritto di attività (licenza) dei medici di famiglia;

SZVP-2004-I Sovvenzione per agevolare la presenza in Internet delle piccole e medie imprese.

UFCE (Út Fenntartási és Fejlesztési Célelőirányzat – Fondo per il Mantenimento e lo Sviluppo delle Strade)

- Sovvenzione per la costruzione di parti della rete nazionale delle piste ciclabili nel 2004.
- Sovvenzione per la costruzione delle rete stradale pubblica che fa parte del patrimonio delle Autorità locali.

Bandi di Concorso nel settore del turismo

- Sovvenzione per l'attività di redazione dei bandi relativi ai contributi per lo svolgimento dell'attività di dragaggio del letto di fiumi;
- Sovvenzioni per i festival e i programmi culturali significativi dal punto di vista dell'impatto turistico regionale/delle località minori;
- Presentazione delle misure turistiche del Programma Operativo Regionale;
- Sviluppo dei servizi e delle infrastrutture delle scuole forestali.

Altri

- Gran premio nazionale all'innovazione;
- Contributo per la registrazione di invenzioni ungheresi all'estero.

4.4 Programmi di incentivazione europei

A partire dal mese di gennaio 2004 sono stati pubblicati i primi bandi finanziati con i fondi strutturali e di coesione della Unione Europea.

La materia é regolata dalla legge CXXIX del 2003 sugli Appalti Pubblici, approvata dal Parlamento Ungherese alla fine dell'anno 2003 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale il 28 dicembre 2003), che entrerà in vigore il 1 maggio 2004 ma che si applica, a partire dal 1 gennaio 2004, agli appalti pubblici finanziati da fondi strutturali e di coesione della Unione Europea (articolo 401 della legge CXXIX del 2003).

È importante osservare che l'articolo 406 comma 6 della legge CXXIX del 2003 prevede che il Ministro senza portafoglio responsabile per il coordinamento degli affari relativi all'integrazione europea, congiuntamente con il Ministro delle Finanze ed il Ministro della Giustizia, deve regolamentare con un decreto le procedure ed i compiti collegati con le richieste di contributi ad enti che gestiscono programmi finanziati totalmente o parzialmente dai fondi strutturali e di coesione della Unione Europea. Tale decreto non è, ad oggi, stato pubblicato.

Inoltre, ai bandi devono essere applicate altre disposizioni legali nazionali e comunitarie, tra cui occorre menzionare:

1. Legge XXXVIII sulle Finanze Pubbliche;
2. Decreto del Governo 217 del 1998 sulle regole di funzionamento delle Finanze Pubbliche;
3. Legge CXVI del 2003 sul Budget Nazionale corrispondente all'anno 2004 e sui quadri triennali delle Finanze Pubbliche;
4. Decreto del Governo 1 del 2004 sugli enti responsabili dell'utilizzo nazionale dei contributi originati dai Fondi Strutturali della Unione Europea;
5. Decreto del Governo 233 del 2003 sulla costituzione dei sistemi di controllo, contabilità e gestione finanziaria collegate al ricevimento dei contributi originati dai Fondi Strutturali e di Coesione della Unione Europea;
6. Decreto del Governo 163 del 2001 sul Sistema unificato delle Esenzioni al Divieto degli Aiuti di Stato alle imprese;
7. Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
8. Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
9. Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
10. Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
11. Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale;
12. Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
13. Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

I bandi pubblicati fino all'11 febbraio 2004 sono i seguenti.

Bandi del Programma Operativo Competitività Economica (GVOP)

GVOP-2004-1.1.1.: Aiuto per la modernizzazione tecnologica;
GVOP-2004-1.1.2.: Aiuto per la costituzione di Centri Regionali di imprese;
GVOP-2004-1.2.1.: Sviluppo di strutture innovative ed industriali;
GVOP-2004-1.2.2.: Sviluppo di centri logistici e loro servizi;
GVOP-2004-2.1.1.: Aiuto per lo sviluppo del background tecnologico-tecnico delle piccole e medie imprese;
GVOP-2004-2.1.2.: Aiuto per le tecniche e i sistemi di Management moderno per le piccole e medie imprese;
GVOP-2004-2.2.2.: Aiuto per la richiesta di consulenza professionale specifica di alto livello da parte di piccole e medie imprese;
GVOP-2004-2.3.1.: Aiuto per l'organizzazione della collaborazione fra piccole e medie imprese;
GVOP-2004-2.3.2.: Aiuto per lo sviluppo ed investimenti indirizzati a fini comuni di imprese che collaborano (fra loro);
GVOP-2004-3.1.1.: Programma di sviluppo – Ricerche applicate;
GVOP-2004-3.2.1.: Sviluppo delle infrastrutture di ricerca per centri di ricerca, finanziate dalle Finanze Pubbliche e non-profit;
GVOP-2004-3.3.1.: Aiuto per le attività innovative di micro imprese in fase di start-up che fanno un utilizzo intensivo di tecnologia e know-how, e delle imprese “spin-off”;
GVOP-2004-3.3.2.: Sviluppo di infrastrutture di ricerca di imprese collegate con la creazione di nuovi posti di lavoro per ricercatori;
GVOP-2004-3.3.3.: Aiuto per l'innovazione di imprese;
GVOP-2004-4.1.1.: Sistemi commerciali elettronici intra impresa;
GVOP-2004-4.2.1.: Aiuto per lo sviluppo di contenuti di business a favore di piccole e medie imprese;
GVOP-2004-4.2.2.: Sviluppo dei servizi di “contenuti” (informatici, di Internet) di interesse pubblico e del mercato dei contenuti (informatici, di Internet);
GVOP-2004-4.3.1.: Sviluppo delle attività di servizi di informazione dei Comuni;
GVOP-2004-4.3.2.: Utilizzo secondario del patrimonio dei dati dei Comuni;
GVOP-2004-4.4.1.: Aiuto per la costruzione di infrastrutture e per l'implementazione di servizi Internet a Banda larga in località di minore “attrazione commerciale” in Ungheria;

Bandi del Programma Operativo Tutela dell'Ambiente e Infrastrutture (KIOP)

KIOP-2004-1.1.1.0: Realizzazione di investimenti indirizzati al miglioramento della qualità dell'acqua potabile;
KIOP-2004-1.1.2.0: Realizzazione di investimenti indirizzati allo sviluppo della canalizzazione e della pulizia di acque di rifiuto;
KIOP-2004-1.2.0: Realizzazione di investimenti indirizzati alla gestione di rifiuti animali;
KIOP-2004-1.3.0: Realizzazione di investimenti indirizzati alla gestione dei rifiuti di demolizione di costruzioni e di rifiuti sanitari;
KIOP-2004-1.4.0: Eliminazione dei danni ambientali: realizzazione di investimenti indirizzati alla protezione delle sorgenti di acqua potabile e delle acque sotterranee
KIOP-2004-1.7.0: Sviluppo della gestione environment-friendly della energia.

Bandi del Programma Operativo Regionale (ROP)

ROP 1.1: Sviluppo di attrattive turistiche;

ROP 1.2: Miglioramento della recettività turistica;

ROP 2.1: Miglioramento dell'accessibilità a regioni svantaggiate;

ROP 2.3: Sviluppo infrastrutturale di istituzioni di istruzione infantile e di base;

ROP 3.2: Aiuto per le iniziative occupazionali locali.

5) IL REGIME DELL'ACQUISTO DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE IN UNGHERIA DA PARTE DI UNA PERSONA STRANIERA

Terreni agricoli

Secondo la vigente normativa ungherese è previsto che soltanto persone fisiche ungheresi possano acquistare terreni agricoli (articolo 5 della legge LV del 1994).

Né persone fisiche o giuridiche straniere, né persone giuridiche ungheresi (fatto salvo lo Stato Ungherese, i Comuni, e le Fondazioni pubbliche, ed in alcuni casi determinati dalla legge le Chiese e le Banche ipotecarie) possono acquistare terreni agricoli (articoli 6 e 7 della legge LV del 1994).

Immobili non rientranti nella categoria dei terreni agricoli

Qualora una persona fisica o giuridica straniera intenda acquistare un immobile non agricolo dovrà ottenere una autorizzazione da parte dell'Ufficio Amministrativo della Capitale o della Provincia in cui si trova l'immobile (articolo 88 della legge LV del 1994).

Non é richiesta l'autorizzazione nel caso di immobili non agricoli acquistati da una società straniera necessari per lo svolgimento della propria attività tramite una filiale registrata in Ungheria o della attività di un proprio Ufficio di Rappresentanza nei casi previsti dai trattati internazionali o qualora esista uno stato di reciprocità tra il paese dove é registrata la società e la Repubblica Ungherese (articoli 17 e 28 della legge CXXXII del 1997). La circolare 8001/2002 emessa congiuntamente dai Ministeri degli Esteri, dell'Economia, degli Interni, e delle Finanze precisa che tale trattato esiste con i paesi membri OECD.

L'autorizzazione dovrà essere concessa nel caso di acquisto di un immobile da parte di una persona fisica straniera che si stabilisce in Ungheria quale imprenditore autonomo, sempre che tale immobile sia essenziale per svolgere la attività economica per la quale lo straniero si stabilisce in Ungheria.

L'autorizzazione potrà (viene, infatti, concessa o negata discrezionalmente) essere rilasciata qualora si ritenga che l'acquisto non leda interessi di particolare rilevanza per i governi locali od altri interessi pubblici. Ai fini di verificare che l'acquisto non leda interessi locali, l'Ufficio Amministrativo dovrà richiedere una dichiarazione del sindaco locale (del distretto nel caso di Budapest) e potrà negare l'autorizzazione sulla base di tale dichiarazione.

L'autorizzazione potrà essere negata qualora lo Stato di cui il soggetto straniero è cittadino non conferisce ai soggetti ungheresi un trattamento identico a quello conferito ai propri soggetti nazionali, in base ad un accordo od alla sussistenza della condizione di reciprocità.

Una società di diritto ungherese (anche partecipata da soli stranieri) può liberamente effettuare qualsiasi operazione immobiliare di compravendita, ad eccezione dei terreni destinati ad uso agricolo, per cui vale, ovviamente, il divieto assoluto più sopra riportato.

La ITDH (Investment and Trade Development Agency of Hungary), l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata della Repubblica di Ungheria a Milano e Farest hanno redatto questa guida in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde.

**- Ambasciata della Repubblica di Ungheria - Sezione Commerciale
- ITDH**

Via V. Monti, 15
20123 Milano
Italia
Tel. +39 024984731
Fax. +39 024984471
Email: itdmilan@tin.it
Website: www.itd.hu

Contatto: Ing. Gyula Habetler

Farest Rt.

Alkotmany u. 23. III.9
1054 Budapest
Ungheria
Tel. +36 1 374.40.90
Fax. +36 1 374.40.95.
Email: farest@axelero.hu

Via Siepelunga 59
40141 Bologna
Italia
Tel.: +39 051 623.87.84
Fax: +39 051 623.15.99
Email: mail@decapoa.com
Website: www.farestinternational.com
Contatto: Dott. Augusto Cocchioni

**Centro Estero Camere Commercio Lombarde
Lombardy Foreign Trade Center**

Via Oldofredi 23
20124
Milano
Italia
Tel +39 02 6079901
Fax + 39 02 607990333
Email centroestero@centroesterolomb.com
Website: www.centroesterolomb.com

Contatto: Dr. Alessio Pulsinelli

ITDH - UFFICIO COMMERCIALE DELL'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA A MILANO

La ITDH (Investment and Trade Development Agency of Hungary) è un società senza scopo di lucro, costituita nel 1993 dal Ministero dell'Economia Ungherese, ad oggi presente in tutto il mondo con 34 uffici di rappresentanza.

L'UFFICIO COMMERCIALE dell'Ambasciata della Repubblica di Ungheria a Milano è una organizzazione promozionale gestita dall'agenzia ITDH per agevolare i contatti economici tra l'Italia e Ungheria, che offre consulenze legali, economiche, aziendali per le società italiane che vogliono intraprendere attività in Ungheria:

- leggi aggiornate disponibili anche in lingua inglese e tedesca;
- ricerche di partner ungheresi con il coinvolgimento di Camere Regionali, garanzia quindi di serietà da parte del partner ungherese;
- elenco traduttori italo-ungheresi sia in Ungheria che in Italia;
- nominativi di studi legali ungheresi con conoscenza della lingua italiana;
- elenco di commercialisti italiani con studi in Ungheria;
- ricerca delle società ungheresi che offrono capacità produttive per conto terzi;
- informazioni sulle attività fieristiche in Ungheria;
- informazioni sul sistema di agevolazioni ungheresi sia governativi che regionali e locali;
- ricerca di produttori ungheresi specifici;
- preparazione e organizzazione di incontri bilaterali per società italiane;
- informazioni sulla tassazione ungherese e su altri indicatori economici;

Per coloro che vogliano esportare verso l'Ungheria l'ufficio è in grado di segnalare società ungheresi che si occupano di ricerche di mercato o società che diffondono e pubblicizzano le offerte italiane, fiere specializzate in Ungheria, associazioni di categoria ed altre organizzazioni che possono trovare agenti specializzati per i diversi prodotti.

Essendo un'organizzazione promozionale i servizi sono gratuiti.

FAREST RT

Farest è la prima società di consulenza per investimenti realizzata da professionisti italiani in partecipazione con Simest, (la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero, controllata dal Ministero delle Attività Produttive del Governo Italiano, e partecipata da banche, imprese, associazioni imprenditoriali e di categoria). La Simest partecipa attivamente in Farest tramite la nomina di due membri del consiglio di amministrazione.

Farest si propone come obiettivo l'assistenza alle imprese nelle loro attività di investimento all'estero, attraverso i servizi di seguito specificati.

- Il monitoraggio di opportunità di affari, la ricerca, la selezione e lo sviluppo di progetti di investimento.
- L'assistenza nella implementazione delle strategie di ingresso e nella conclusione di accordi mirati a sviluppi aziendali e commerciali.
- L'assistenza nella ricerca e nella realizzazione di investimenti "green-field", attraverso la selezione e la individuazione di terreni, immobili, siti di produzione e società partner, in relazione alle specifiche esigenze dell'investitore.
- L'assistenza nelle problematiche operative nella costituzione di uffici, succursali, sedi secondarie all'estero.

Farest offre inoltre assistenza nell'ambito delle opportunità di investimento scaturenti dai programmi finanziari di preadesione dell'Unione Europea, (ISPA per il settore delle infrastrutture e il settore ambientale, SAPARD per il settore agricolo); nell'ottenimento di sussidi, di condizioni di credito favorevoli, di crediti agevolati e di agevolazioni fiscali per investimenti.

I servizi di assistenza all'investimento ed alla penetrazione industriale e commerciale, sono assicurati dalla sperimentata collaborazione con partners altamente qualificati e specializzati in ciascuno dei settori di assistenza.

Farest, da ultimo, pone in essere per conto del cliente una attività di lobbying, nelle procedure di approvazione per privatizzazioni, concessioni di tenders e progetti governativi, tramite una rete di esperti e di contatti istituzionali.

Alkotmany u. 23. III.9
1054 Budapest
Ungheria
Tel. +36 1 374.40.90
Fax. +36 1 374.40.95.
Email: farest@axelero.hu

Via Siepelunga 59
40141 Bologna
Italia
Tel.: +39 051 623.87.84
Fax: +39 051 623.15.99
Email: mail@decapoa.com
Website: www.farestinternational.com

CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde è la struttura regionale specializzata voluta dalle undici Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia per supportare le imprese lombarde, soprattutto di piccola e media dimensione, nei loro processi di internazionalizzazione con attività concrete e pratiche.

Nato nel 1968 per integrare e affiancare le attività già in essere delle Camere di Commercio della Lombardia verso i mercati esteri, il Centro Estero ha progressivamente esteso il proprio ruolo sino a coprire tutte le tematiche legate alla internazionalizzazione, sia esse rivolte verso l'esterno o legate all'operare di imprese straniere nel territorio lombardo.

Oggi il Centro Estero affianca ai servizi tradizionali di supporto all'export (corsi, convegni e seminari) anche servizi legati all'attrazione di investimenti esteri in Italia, all'utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché a vari temi che le imprese internazionali sono chiamate spesso ad affrontare (marchi di tutela volontari e collettivi, investimenti da e verso la Lombardia, costituzione di società all'estero, responsabilità sociale d'impresa e internazionalizzazione sostenibile).

Integrando la propria esperienza con le esigenze e le competenze delle Camere di Commercio lombarde, il Centro Estero agisce in accordo con gli attori del sistema pubblico e privato locale, posizionandosi in Lombardia quale centro di competenza e supporto ai processi di internazionalizzazione.

Inoltre, attraverso alleanze con altre strutture regionali e nazionali, il Centro Estero svolge una costante azione di monitoraggio per supportare la proiezione estera delle imprese lombarde.

Nell'ambito di queste attività si inserisce la pubblicazione di questa guida, che rappresenta un esempio del materiale prodotto e messo a disposizione dal Centro Estero per le imprese lombarde.

Centro Estero Camere Commercio Lombarde

Via Oldofredi n°23

20124 Milano

Italia

Tel.: +39 02 607 990 1

Fax. +39 02 607 990 333

centroestero@centroesterolomb.com

www.centroesterolomb.com

Direttore: Dr. Sergio Valentini



46100 Mantova - Via P. F. Calvi, 28
tel. 0376.2341 - fax 0376.234234
e-mail: mantova@mn.camcom.it
Internet: www.mn.camcom.it

I SERVIZI DELL'UFFICIO COMMERCIO ESTERO

Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova
tel. 0376.234428 - 234421 - 234374 - fax 0376.234429 - e-mail: commercio.estero@mn.camcom.it

Attività di certificazione:

- ➡ Certificati d'origine delle merci
- ➡ Visti su documenti aziendali per l'estero
- ➡ Carnets ATA
- ➡ Carnets TIR

Elenchi e Albi:

- ➡ Assegnazione del numero meccanografico per operatori con l'estero, con formazione del relativo elenco
- ➡ Catalogo degli importatori ed esportatori della provincia

Informazioni e assistenza agli operatori:

Gestione delle Banche Dati e nuovi servizi "Globus" e "Infoexport" per:

- ➡ Informazione sulle imprese italiane che svolgono un'abituale attività di import-export
- ➡ Informazioni sulla struttura politica economica e sulle normative commerciali di paesi esteri
- ➡ Nominativi di aziende estere impegnate in attività di import-export
- ➡ Informazioni sulle fiere nazionali ed internazionali
- ➡ Norme e disposizioni riguardanti gli scambi commerciali internazionali
- ➡ Cd-Rom Guide del Centro Estero su: Argentina, Cina, Gran Bretagna, Hong Kong, Lituania, Messico.

Attività di formazione (www.promoimpresaonline.it):

- ➡ Seminari di commercio estero organizzati in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde
- ➡ Corsi di lungo periodo per aziende che operano con l'estero.

Euro Info Centre

- ➡ Legislazione comunitaria
- ➡ Informazioni sui finanziamenti comunitari
- ➡ Istruttoria e realizzazione progetti sui programmi comunitari
- ➡ Analisi Paese per aree/mercato di interesse per le aziende

Programma Promozionale 2004:

Fiere all'estero (finanziate con contributi camerali):

- ➡ PLMA (Amsterdam, 25/26 maggio 2004): prodotti a marchio privato
- ➡ SIAL (Parigi, 17/21 ottobre 2004): agroalimentare

Missioni economiche (finanziate con contributi camerali):

- ➡ Londra (22/24 marzo 2004): agroalimentare
- ➡ Divulgazione iniziative organizzate dal Centro Estero

“La presente Guida Informativa Legale è stata preparata da professionisti del settore ed è messa a disposizione di imprese, associazioni e strutture specializzate attraverso il Centro Estero Camere Commercio Lombarde e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova.

Pertanto, ogni eventuale responsabilità attinente alla completezza ed esattezza delle informazioni in essa contenute farà capo esclusivamente ai redattori della stessa, essendo espressamente esclusa ogni responsabilità del Centro Estero e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova”